



COMUNE DI CASOLI



PROVINCIA DI CHIETI

Ufficio VIGILANZA

ORDINANZA Numero 7

Casoli, lì 08-02-19

Oggetto: Nuova disciplina temporanea viabilità e sosta nel Centro Urbano di Casoli.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel Centro Urbano si rende necessario procedere a d una revisione della sosta e della viabilità, dovuta prevalentemente alla mutazione delle esigenze sia dei cittadini sia dei commercianti;

TENUTO CONTO che:

- all'interno del Centro Urbano esistono numerose aree disciplinate dalla sosta a tempo;
- le stesse si sono rivelate in sovrannumero rispetto alle odierne esigenze;
- di conseguenza si ritiene opportuno diminuirne l'entità anche per maggiore possibilità di controllo;
- le aree a sosta limitata posizionate presso il parcheggio coperto sito in vico Montaniera sono sostanzialmente inutili tenuto conto del loro dislocamento relativamente distante sia dal Centro Urbano sia dalla zona di Vico Montaniera;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare delle modifiche a quanto innanzi esposto;

RITENUTO, altresì, che prima di apportare le modifiche definitive di cui alla presente Ordinanza è opportuno effettuare un periodo di prova al fine di verificarne la funzionalità;

VISTE le proprie precedenti Ordinanze in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00,

ORDINA

a partire dal giorno 25.02.2019 e fino al giorno 25.05.2019 per un periodo di prova di mesi 3 (tre), la sosta nel Centro Urbano di Casoli sarà disciplinata come segue:

1. C.so Umberto I: Sosta a tempo per minuti 60 (sessanta) da p.zza Umberto I fino al civico n. 122;
2. C.so Umberto I: Sosta libera dal civico n. 126 fino all'incrocio con via Montaniera;
3. P.zza Umberto I: Sosta a tempo per minuti 60 (sessanta) su tutta la p.zza;
4. C.so Vittorio Emanuele: Sosta libera,

DISPONE INOLTRE

- La presente Ordinanza ha carattere temporaneo, alla sua scadenza potranno verificarsi due ipotesi e più precisamente;
- Nel caso il periodo di prova abbia dato risultati positivi, sarà cura del sottoscritto provvedere all'emanazione di una ulteriore Ordinanza che confermi la presente a tempo indeterminato;
- Nel caso il predetto periodo di prova non abbia dato i risultati sperati, tutto tornerà come prima senza necessità di emanare ulteriori ordinanze in merito;
- Quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza resta invariato.

I divieti, come sopra specificati, verranno disciplinati con apposita segnaletica ed hanno carattere temporaneo e comunque fino alla permanenza di necessità determinata dalla presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza vale esclusivamente per i giorni in essa indicati.



Il Sindaco
F.to TIBERINI MASSIMO